

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Sentenza CS 3/22**

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Michele Corradino	Relatore
Cons. Federico Di Matteo	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo presentato da Vito Tagliente avverso decisione pronunciata in data 22 agosto 2021 dai CC.SS della 25 Cronoscalata Luzzi Sambucina dopo gara 1 (proc. CS 13/21), pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Il signor Vito Tagliente ha impugnato la decisione emessa il 23 agosto 2021 con la quale il Collegio dei commissari sportivi della manifestazione 25 cronoscalata Luzzi Sambucina ha rigettato il reclamo presentato dal medesimo nei confronti del concorrente Giacomo Liuzzi avente ad oggetto talune modifiche strutturali apportate all'autoveicolo del medesimo.

All'udienza del 24 settembre 2021 questa Corte sportiva di appello disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di rispondere al seguente quesito:

“Valutare se le manipolazioni denunciate dal ricorrente e oggetto della suddetta decisione sussistano e, in caso positivo, se rendano la vettura difforme dalla vigente normativa. Il CTU svolgerà il suo compito in contraddittorio con le parti e tenendo conto di tutti gli atti del fascicolo”.

Il Collegio nominava CTU l'ing. Roberto de Felice.

In data 15 dicembre 2021 il CTU depositava la consulenza.

All'udienza dell'11 febbraio 2022, sentiti i difensori delle parti e il procuratore, la questione andava in decisione.

Al fine di decidere vanno preliminarmente prese in esame le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità avanzate sia dalla parte appellata sia dalla procura.



Con la prima eccezione viene lamentata la tardività del reclamo atteso che la decisione del Collegio dei commissari sportivi reca la data del 23 agosto 2021 mentre la mail con la quale è stato proposto il reclamo è stata inoltrata alla Federazione solo in data 1 settembre 2021 e dunque ben aldilà del termine previsto dall'articolo 23 del Regolamento di giustizia sportiva che al punto 2 prevede che: "il reclamo è depositato presso la Corte sportiva di appello. Il termine per l'impugnazione della decisione del collegio dei commissari sportivi/giudice unico in ossequio a quanto previsto dal codice FIA è di 96 ore dal momento in cui è stata data sul campo comunicazione scritta dell'intenzione di appellare, da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima".

L'eccezione è infondata.

Al termine previsto dal citato art. 23 del Regolamento si applica infatti la sospensione dei termini prevista dall'art. 64 del medesimo testo normativo. In favore dell'applicazione di tale sospensione depone non solo la natura giustiziale della decisione dei commissari ma anche il chiaro dettato normativo del detto art. 64 che fa chiaro riferimento ai termini "procedurali" utilizzando una dizione che ingloba certamente nel suo perimetro di applicazione le decisioni in questione. A ciò si aggiunge, peraltro, che il concorrente ha versato la tassa e dato notizia dell'intenzione di ricorrere nei termini previsti dal ripetuto art. 23.

Con la seconda eccezione sia la parte resistente sia la Procura lamentano l'inammissibilità del ricorso sotto due profili: la mancanza di sottoscrizione nel reclamo e la sua genericità.

Al riguardo ritiene il Collegio che l'eccezione basata sulla mancanza di sottoscrizione sia infondata. La mail con la quale è stato avanzato il primo ricorso ha forma di PEC. Ora l'art. 45 del Codice dell'Amministrazione digitale prevede che: "1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

L'utilizzo di tale forma di comunicazione elettronica dà quindi certezza della provenienza e attribuisce al documento le caratteristiche proprie della "forma scritta". Richiedere l'autografia della sottoscrizione significherebbe imporre oneri e adempimenti ingiustificati.



Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla genericità del ricorso atteso che dal reclamo si coglie con chiarezza la censura avanzata dal ricorrente che fa riferimento alla "manipolazione delle parti, anche metalliche del complesso dei parafranghi anteriori e posteriori della vettura mini Cooper S JCV". Non essendo richiesto l'intervento del difensore per la proposizione del reclamo non può pretendere la completezza e la forma giuridica richiesta per gli atti processuali essendo invece sufficiente una chiara prospettazione delle doglianze. Spetta poi al Collegio l'inquadramento giuridico della questione.

Nel merito il ricorso è fondato atteso che la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la presenza delle manipolazioni alla vettura contestate da parte ricorrente concludendo in tal senso:

**i parafranghi anteriori destro e sinistro risultano modificati, essendo stati rifilati per tutto l'arco circonferenziale mediamente di 20 mm.**

**La modifica è vietata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sportivo RS e RS PLUS 12.1– (GENERALITÀ Tutte le modifiche non espressamente autorizzate sono vietate art. 252.1.1 Allegato J vigente) ed ai sensi dell'articolo 22 generalità, pertanto la vettura risulta non conforme.**

**Per completezza di parere si può con certezza affermare che la non conformità riscontrata, ai sensi dell'articolo 128 del RNS, deve essere valutata come di tipo C essendo stata eseguita volontariamente e scientemente".**

**In udienza il difensore della parte appellata ha chiesto che venisse dichiarata la nullità della consulenza per essere state le operazioni peritali compiute in assenza di contraddittorio. Ha in particolare lamentato che le anomalie non sarebbero emerse durante le operazioni peritali svolte in contraddittorio ma solo successivamente.**

**Risulta tuttavia dal verbale delle operazioni peritali del 18 novembre 2021 che "da una prima analisi per confronto risulta solo la differenza di forma nei parafranghi anteriori che rispetto a quello originale risultano mancanti del profilo esterno". Sul punto risultano inoltre convincenti, a prescindere dalla loro natura fidefacente, le considerazioni del Consulente tecnico d'ufficio che, rispondendo alla contestazione di mancanza del contraddittorio, afferma che:**

**"Le operazioni sono state svolte a Vallelunga nell'officina verifica in contraddittorio con il CTP Maurizio Abate.**



Si premette che sulla scheda tecnica non esiste il dato della misura del parafrangente pertanto la verifica è stata effettuata per confronto utilizzando un parafrangente originale.

Dal confronto è emersa una evidentissima rifilatura del bordo del parafrangente interessante tutto l'arco.

Si evidenzia un particolare tratto dalle foto eseguite a Vallelunga, alla presenza del CTP Abate, e riportate in questa relazione. Le foto 17 e 18 sono talmente eloquenti del taglio effettuato sul bordo dei parafrangenti che non sono necessarie altre precisazioni".

Parte resistente, in udienza, ha eccepito la nullità della CTU, che non avrebbe rispettato il contraddittorio durante alcune attività ed avrebbe proceduto anche alla verifica della turbina non richiesta.

Tale contestazione non è fondata. Dal verbale delle operazioni peritali avvenute in data 18 novembre 2021, allegato alla CTU, emerge che erano presenti: "l'ing. Roberto de Felice CTU della Corte sportiva ed il sig. Maurizio Abate CTP del concorrente Giacomo Liuzzi". In detta sede è emerso che "da una prima analisi per confronto risulta solo una differenza di forma nei parafrangenti anteriori che rispetto a quello originale risultano mancanti del profilo esterno". Irregolarità questa che è poi stata ulteriormente accertata e confermata attraverso la strumentazione necessaria. Non si ravvisa pertanto alcuna lesione del contraddittorio. Né la nullità potrebbe mai derivare dal fatto che la consulenza ha fatto emergere possibili ulteriori irregolarità dell'assetto dell'autovettura perché è obbligo del consulente fornire al Collegio ogni elemento ritenuto utile alla decisione spettando poi all'Organo giudiziario la valutazione degli elementi nel contesto decisionale.

Parte resistente contesta, infine, la frode sportiva in quanto non risulta alcun vantaggio dalla asserita modifica e in particolare il montaggio di pneumatici di larghezza diversa da quella prevista non faceva parte della contestazione e non è mai stata rilevata dal C.T..

Anche tale contestazione è infondata atteso che l'accertamento dell'intervenuta modifica contestata da parte ricorrente assorbe ogni ulteriore illecito e da sola giustifica e appalesa la legittimità della decisione assunta dai commissari sportivi e qui contestata.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente incameramento della cauzione.

Vanno invece rigettate le richieste di parte appellante in ordine alla dichiarazione temerarietà della lite e delle relative conseguenze di legge non sussistendone i presupposti.

Vanno altresì rigettate le richieste della stessa parte in ordine al deferimento dei commissari di gara e del concorrente non ritenendo questo Collegio sussistere i presupposti allo stato degli



atti e nell'ambito di questa delibazione. Viene disposta invece la trasmissione dell'intera documentazione alla Procura federale per l'eventuale seguito di competenza.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo.

Riconosce la responsabilità del concorrente Giacomo Liuzzi, e per l'effetto ne dispone l'esclusione dalla gara con la conseguente modifica della classifica ad opera dell'Autorità Sportiva ai sensi dell'art. 23, co. 8 del regolamento di giustizia sportiva di ACI SPORT.

Pone a carico del sig. Liuzzi le spese della CTU nella misura di € 1.527,92 oltre Iva e oneri di legge, se dovuti.

Ordina la restituzione al sig. Tagliente della tassa di reclamo nella misura di € 350,00(trecentocinquanta/00) e del deposito cauzionale di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Condanna altresì il sig. Giacomo Liuzzi al risarcimento del danno a favore dell'appellante nella misura di € 1,500,00(millecinquecento/00) per spese di smontaggio del pezzo verificato, ove debitamente dimostrata la spesa.

Propone il deferimento del sig. Liuzzi alla Procura Federale per gli eventuali seguiti di competenza.

Così deciso in videoconferenza, 11 febbraio 2022.

Il Relatore

Pres. Michele Corradino

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

CORRADINO  
Michele  
31.03.2022  
19:45:48  
UTC

